



CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

DIRETTIVA ORGANIZZATIVA

PER IL PERIODO DAL 12 MAGGIO 2020 AL 31 MAGGIO 2020

-redatto ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28

IL PRESIDENTE

VISTI

-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato, già prima della conversione, dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e, dopo la conversione, dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28;

- le Ordinanze del Ministero della Salute, in data 23 febbraio 2020 e recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante "*Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus*";

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante "*Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus*";

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante "*Aggiornamento*

indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative”;

- le Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sottoscritte in Roma il 28.2.2020, al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari, limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio, e garantire nel modo più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il territorio nazionale;

- la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (*Emergenza sanitaria COVID-19: indicazioni logistiche agli uffici giudiziari*).

- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2020, recante **prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. “fase due”**.

RICHIAMATE le proprie direttive organizzative in data 3 marzo, 9 marzo, 13 marzo, 18 marzo e 20 marzo 2020, dettanti misure per prevenire il contagio da COVID-19- pubblicate nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicate a tutti i magistrati e al personale in servizio presso questa Corte, al C.S.M., al Ministero della Giustizia, al Prefetto al Presidente della Regione Molise, al Procuratore Generale e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

RITENUTO che in data prossima all'11.5.2020 deve essere emesso il provvedimento di cui all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo hanno modificato, per il periodo 12.5.2020/31.7.2020;

RILEVATO che l'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28**, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, dispone (al comma 6) che, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie

fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

RILEVATO che, di conseguenza, dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 è individuato un arco temporale di ripresa dell'attività degli uffici giudiziari e durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo e che, nel complesso del contesto di riferimento, la ripresa delle attività dopo la sospensione operata sino all'11 maggio, deve essere condotta sulla base di una serie di valutazioni che devono consigliare la gradualità, distinguendo, in tale ottica, il periodo emergenziale dal 12 maggio al 31 luglio in tre fasi, anche temporalmente scandite: maggio, giugno e luglio con un accrescimento della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell'epidemia.

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica, in corso anche in questa Regione, rende necessario da un lato garantire una ripresa dello svolgimento dell'attività giudiziaria e dall'altro assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, dovendosi, in proposito, necessariamente tenere presente che il livello di capacità del sistema sanitario regionale ad affrontare l'epidemia incide direttamente sulle scelte che i capi degli Uffici giudiziari del distretto devono adottare;

RILEVATO che, nella riunione in data 11 marzo, convocata da questa Presidenza, il Direttore Generale dell'ASREM aveva evidenziato l'esistenza, in Regione, di gravi criticità, tra cui:

- quella derivante dal limitato numero di posti letti disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali;

- quella derivante dal numero limitato delle unità di personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere, alle quali si aggiungono i problemi di tensione del personale stesso, che hanno già provocato alcune defezioni nonché il rischio di contagi del personale stesso, contagi già verificatisi e che hanno determinato la chiusura temporanea dell'ospedale di Termoli;

evidenziando, quindi, l'impossibilità di fronteggiare un alto picco di contagio in una Regione, come il Molise, tra quelle con il più elevato tasso di popolazione anziana, la necessità di limitare al massimo gli accessi negli uffici giudiziari e, di conseguenza esprimendo il parere che le udienze, fatte salve le funzioni essenziali, dovessero essere

sospese per la durata massima originariamente prevista dall'abrogato art. 2 del D.L. n.11\2020.

VISTA la nota prot.56335 del 4 aprile 2020 con la quale l'Autorità sanitaria locale, per il tramite del Presidente della Regione Molise -in risposta a specifica richiesta di questa Presidenza- ha confermato il parere precedentemente espresso, rappresentando la necessità di una ulteriore sospensione delle udienze per il periodo di emergenza, nonché la nota prot. n. 69000 del 4 maggio 2020, con la quale l'Autorità sanitaria locale, per il tramite del Presidente della Regione Molise ha nuovamente rappresentato la situazione della sanità regionale e ha fatto presente che essendo la *“circolazione del coronavirus in Regione Molise ancora in atto e in aumento, a prescindere dall'allentamento delle misure di contenimento vigenti e molto prossimo al valore soglia previsto come cut off per il ripristino di quelle proprie della fase uno”* concludendo per *“una proroga del rinvio delle udienze sino al 31 maggio 2020 in un'ottica di tutela della salute pubblica”* riservando ulteriori valutazioni, per il periodo successivo, alla diponibilità dei dati del monitoraggio previsto dall'Autorità Centrale.

RITENUTO che, alla luce di tale autorevole parere, si deve concludere che, **per il periodo dal 12 maggio al 31 maggio 2020**, unica misura adeguata a contenere il rischio dell'ulteriore diffusione del contagio da COVID-19, il cui rischio sarebbe inevitabilmente incrementato dalla ripresa, pur con le cautele già adottate, delle udienze, nel periodo successivo all'11 maggio 2020, **è il rinvio delle udienze**, misura prevista dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, **con le eccezioni di cui appresso si dirà.**

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

SENTITO il Procuratore Generale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Presidente di Sezione e i Consiglieri in servizio presso questa Corte di Appello, **che hanno tutti concordato nella adozione delle misure di cui appresso;**

DISPONE

1. Dal 12 maggio 2020, e fino al 31 maggio 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso questa Corte di Appello, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e dall'art. 3 D.L. n. 28 del 30.4.2020 - tenendo anche conto dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione, con esclusione:

a) dei procedimenti rientranti nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3 del D.L. n. 18\2020 come modificato, già prima della conversione, dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e, dopo la conversione, dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 e nelle eccezioni indicate nel comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020. ;

b) dei procedimenti civili (ivi compresi quelli di lavoro e previdenza) per i quali l'udienza fissata non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. La trattazione di tali procedimenti dovrà avvenire mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7 lettera h) del D.L. n. 18\2020 convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27;

Il Presidente dei singoli collegi civili provvederà ai relativi adempimenti con **provvedimenti telematici**, dandosi atto che tali provvedimenti, già sino ad ora emessi, sono conformi ai modelli indicati dal C.S.M. nelle linee guida del 26 marzo 2020.

Il Presidente dei singoli collegi penali provvederà ai relativi adempimenti **fuori udienza**, unica modalità compatibile con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio.

2. SETTORE CIVILE

a) Le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione saranno svolte -ove tecnicamente possibile- mediante collegamenti da remoto, ai sensi della lettera f) del comma 7 del citato art. 83 D.L.18\2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27, ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- tramite gli applicativi messi a disposizione della DGSIA. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso

avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare con congruo preavviso ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale.

b) ai sensi del comma 12 quinquies dell'art. 83 D.L.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27, fino al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

c) Il presidente di Sezione, dr. Vincenzo Pupilella (per il settore lavoro e previdenza) e il Presidente del collegio civile, dr. Maria Grazia d'Errico (per il settore civile ordinario), sono delegati ad emettere la "**dichiarazione di urgenza**", in relazione ai procedimenti civili "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte del D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Gli stessi dovranno valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

d) Per tutti i procedimenti non sospesi indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- e nel presente provvedimento, anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza, **potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo concordemente;**

e) nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, le istanze che le parti intendano formulare, con riferimento a tali procedimenti, dovranno essere **depositate in via telematica e trattate in via telematica dai magistrati;**

f) Fino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 11 del D.L. n.8\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- anche gli atti e i documenti di cui all'art 16 bis, comma 1 bis, del decreto legge n.179\2012, convertito dalla legge n.221\2012, saranno depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato, di cui all'art. del D.P.R. n.115\2002, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità innanzi dette,

saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.82\2005.

3. SETTORE PENALE

a) **Le udienze penali, rientranti nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3 del D.L. n. 18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, dovranno essere celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.. In ogni caso tra tutte le persone presenti all'udienza va rispettata la distanza di almeno 1 metro;**

b) ai sensi dell'art.83, comma 12 del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- fino al 31 luglio 2020, **la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove tecnicamente possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art 146 bis del decreto legislativo n.271\1989.

c) ai sensi dell'art.83, comma 12 bis del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- fino al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno, ove tecnicamente possibile, essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con le modalità previste dal comma 12 bis del citato art. 83 del D.L. n.18\2020. Fermo quanto previsto dal comma 12 del citato art. 83, tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

d) ai sensi del comma 12 quinquies dell'art. 83 D.L.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- fino al 31 luglio 2020, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno, ove possibile, essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

e) ai sensi dell'art.83, comma 13 del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile

2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28- le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del detto articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 94, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

f) ai sensi dell'art.83, comma 14 del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

g) ai sensi dell'art.83, comma 14 del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27- ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, si utilizzerà il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

a) **Il personale amministrativo**, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, dovrà seguire tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalla scrivente nei propri precedenti provvedimenti e, in particolare, nei provvedimenti in data 19 marzo 2020 e 16 aprile 2020.

b) Con separato provvedimento la scrivente, anche quale Dirigente Amministrativo F.F., provvederà a costituire i **presidi per assicurare il compimento delle attività e dei servizi indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro** (Direttiva 2\2020 Funzione Pubblica).

c) **restano ferme**, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, le **disposizioni dettate** nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in particolare, quelle in materia di: **i)** limitazione dell'accesso del pubblico, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; **ii)** limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e, solo per le cancellerie che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; **iii)** regolamentazione dell'accesso ai

servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica e con l'adozione di ogni misura necessaria per evitare forme di assembramento.

d) Restano, altresì, ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, le disposizioni dettate per gli Uffici NEP nel proprio provvedimento in data 13 marzo 2020 riguardanti: i) la limitazione dell'accesso del pubblico, consentito solo per lo svolgimento di attività urgenti e indifferibili, che scadano entro i 7 giorni dalla richiesta; ii) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici NEP; iii) le notificazioni a mano su richiesta di parte e gli atti di esecuzione all'esterno della sede di lavoro, ferma restando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art 103, n.6, del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27.

e) Entro il mese di giugno 2020 i Magistrati in servizio presso questa Corte di Appello fruiranno, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, delle ferie maturate e non godute nell'anno 2019, o anche in anni precedenti, in modo da assicurare comunque la formazione dei collegi. Il ridotto organico di questa Corte di Appello (composto da 8 Consiglieri, 1 Presidente e 1 Presidente di sezione), la specificità delle funzioni (a trattazione quasi esclusivamente collegiale e contraddistinta da limitati procedimenti di carattere urgente), le modalità operative già in atto e le previsioni tabellari relative ad eventuali sostituzioni rendono superflua la **previsione di turni dei magistrati destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità.**

f) Le sedute del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27, secondo cui gli organi collegiali "possono disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni", saranno tenute, fino al 31 luglio 2020, ove possibile, in videoconferenza o comunque con modalità da remoto attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia. limitatamente allo svolgimento delle attività connotate da urgenza, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, tenuto conto della sospensione dei termini e della complessiva normativa di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020. Tali eccezionali modalità di deliberazione (adottate in relazione all'attuale contingenza epidemiologica) dovranno assicurare la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

SONO, sin d'ora, fatte salve disposizioni legislative che, anche in contrasto con la presente direttiva, dovessero, medio tempore, intervenire.

RISERVA ulteriori determinazioni, per il periodo successivo al 31 maggio 2020, all'esito delle valutazioni dell'Autorità Sanitaria Locale sulla base dei dati del

monitoraggio previsto dall'Autorità di Governo e in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione.

Il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie provvederà a contingentare gli accessi del pubblico e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni secondo le disposizioni impartite dal Procuratore Generale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso questa Corte di Appello, agli Uffici NEP del distretto, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise e ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino alle R.S.U. e ai R.L.S..

Campobasso, 5 maggio 2020

*Il Presidente della Corte di Appello
dr. Rossanti Iesulauro*

